

L'ABBANDONO DI UN ANIMALE E' UN REATO

VECCHIA LEGGE

Articolo 727 del Codice Penale

Come riformulato dalla Legge 22.11.1993, n.473

*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da 1000 a 5.000 €.
La pena è aumentata se causa la morte dell'animale.*

NUOVA LEGGE

Articolo 727 del Codice Penale

Come riformulato dalla Legge in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con ammenda da 1000 a 10000 €

IL MALTRATTAMENTO DI UN ANIMALE E' UN REATO

VECCHIA LEGGE

Articolo 727 C.P.

Come riformulato dalla Legge 22.11.1993, n.473

*Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura è punito con l'ammenda da 1000 a 5.000 €.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi (...) o se causa la morte degli animali.*

NUOVA LEGGE

Articolo 544bis – Articolo 544ter C.P.

Legge in via di pubblicazione

*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. (...)
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti sempre ordinata la confisca dell'animale.*

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati, ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

Articolo 727 C.P. secondo comma

Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

**ABBANDONI E MALTRATTAMENTI
PREVISTO UN COORDINAMENTO CON LA POLIZIA PROVINCIALE**

A seguito dell'articolo 6 comma 1 della Legge in via di pubblicazione, dal prossimo mese di novembre con decreto del Ministro dell'Interno vi sarà un coordinamento fra polizie nazionali ed i Corpi di polizia municipale e provinciale, per l'applicazione della nuova legge a tutela degli animali.